



ALLEGATO EMISSIONI

Oggetto: Ditta Umbria Olii International SpA - Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo regionale n. E – 0244243 del 15-11-2018, il S.U.A.P.E. del Comune di Campello sul Clitunno (PG) ha trasmesso alla Regione Umbria la richiesta di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 07/2018 del 21/03/2018 della Ditta Umbria Olii International SpA, con sede legale ubicata in via Cesare Pascarella n. 63, nel Comune di Roma (RM) ed unità produttiva ubicata in via Giovanni Agnelli n. 10, nel Comune di Campello sul Clitunno (PG);

CONSIDERATO che:

- nello stabilimento ha luogo la produzione di olio d’oliva raffinato mediante metodi chimico-fisici;
- Il ciclo produttivo degli oli vegetali raffinati da olio di sansa greggio e lampante consta schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:
 - 1) neutralizzazione chimica dell’olio di sansa greggio mediante soluzioni acquose di idrossido di sodio, con produzione di paste saponose e successiva relativa rimozione mediante separazione centrifuga;
 - 2) depurazione di olio di oliva lampante mediante separazione centrifuga;
 - 3) decolorazione dell’olio come sopra trattato, mediante terre decoloranti e filtrazione;
 - 4) raffinazione fisica (“deodorazione”), con separazione di acidi grassi liberi, steroli, tocoferoli e prodotti di degradazione degli acidi grassi (aldeidi, chetoni, alcoli etc);

- l'impianto di raffinazione fisica di cui al precedente punto 4) effettua la distillazione in corrente di vapore dell'olio, in condizioni di vuoto ottenuto mediante gruppo di eiettori e condensatore a miscela;
- gli incondensabili vengono estratti dal condensatore a miscela mediante pompa ad anello liquido;
- il fluido di servizio della pompa ad anello liquido dell'impianto raffinazione fisica, prima della separazione gas-liquido, e la condensa del vapore motore degli eiettori di cui al paragrafo precedente, vengono convogliati nella vasca del sistema di scarico barometrico dell'impianto di raffinazione fisica;
- la condensa raccolta nella vasca del sistema di scarico barometrico, al netto dell'esubero, è ricircolata, dopo raffreddamento indiretto con scambiatore a piastre, al processo produttivo (condensatore a miscela, pompa ad anello liquido);
- i vapori estratti dalla colonna di raffinazione fisica, sono trattati mediante condensatore a miscela ("demister") installato a monte del gruppo del vuoto di cui sopra, per la separazione degli "acidi grassi distillati", sottoprodotto destinato alla vendita per utilizzo nell'industria saponiera/cosmetica e farmaceutica;
- gli effluenti gassosi estratti dalla vasca di raccolta del sistema di scarico barometrico dell'impianto di raffinazione fisica sono convogliati nel punto di emissione E9;
- le sostanze odorigene presenti negli effluenti gassosi di cui al paragrafo precedente sono trattate mediante tre colonne di assorbimento chimico in serie con utilizzo, rispettivamente, di reagente ossidante (ipoclorito di sodio), riducente (metabisolfito di sodio) ed idrossido di sodio;
- il dosaggio dei reagenti nella soluzione di lavaggio delle colonne di assorbimento connessa al punto di emissione E9, è effettuato mediante sistema di controllo automatico del potenziale redox e del pH;
- l'olio di sansa greggio contiene residui di esano tecnico derivanti dal processo di estrazione con solvente condotto nei sansifici;
- attraverso il punto di emissione E9 vengono espulsi i residui di esano tecnico contenuto nell'olio di sansa greggio;
- le attività industriali di lavorazione degli oli vegetali sono tipicamente connesse ad emissione di sostanze odorigene quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi organici volatili ed esteri, causa di molestie olfattive nei confronti dell'ambiente circostante e della popolazione esposta;
- nell'ambito dei sopralluoghi condotti nel corso degli anni, dall'A.R.P.A. Umbria Sezione Territoriale di Foligno-Spoleto, presso l'insediamento industriale della UMBRA OLII S.p.A. e degli incontri tenuti dall'autorità competente con la stessa Ditta, specifiche sorgenti di emissioni odorigene furono individuate in:
 - a) vasca di raccolta dell'acqua di condensa dell'impianto di raffinazione fisica;
 - b) processo di raffreddamento dell'acqua di condensa dell'impianto di raffinazione fisica in torre evaporativa per riutilizzo nel processo produttivo;
 - c) vasca di contenimento delle terre decoloranti esauste;

- d) sfiati dei silos di stoccaggio delle mucillagini provenienti da processo di depurazione fisica;
- allo stato attuale la Ditta ha attuato misure volte al contenimento delle emissioni odorigene connesse agli aspetti di cui ai precedenti punti a) e b);
 - il processo di decolorazione di cui al precedente punto 3) è condotto in condizioni di vuoto realizzate con pompa ad anello liquido;
 - le emissioni delle torri evaporative per refrigerazione dell'acqua di raffreddamento indiretto degli impianti, connesse ai punti di emissione E7 ed E8, sono costituite sostanzialmente da vapore acqueo e possono essere ritenute scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
 - i punti di emissione E1 ed E2 sono relativi ad impianti termici alimentati a metano con potenza termica nominale pari a 2,90 MW;
 - gli impianti termici, connessi ai punti di emissione E3, E4, E5, E6 ed E10, adibiti al riscaldamento dei locali del sito produttivo, alimentati a metano e con potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono soggetti alla parte quinta, titolo II del D. Lgs 3/04/2006 n. 152;
 - nello stabilimento oggetto del presente atto ha, inoltre, luogo l'attività di approvvigionamento, filtrazione, stoccaggio ed imbottigliamento di olio di oliva vergine ed extra vergine;

CONSIDERATO che la Ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con Autorizzazione Unica Ambientale n. 07/2018 del 21/03/2018;

VISTA la dichiarazione della Ditta in relazione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'AUA n. 07/2018 del 21/03/2018;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

-1- AD AUTORIZZARE, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di lavorazione di olio di oliva e derivati della Ditta Umbria Olii International SpA, con sede legale ubicata in via Cesare Pascarella n. 63, nel Comune di Roma (RM) ed unità produttiva ubicata in via Giovanni Agnelli n. 10, nel Comune di Campello sul Clitunno (PG);

-2- A VINCOLARE tale autorizzazione:

- a- al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;
- b- alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e dell'A.R.P.A.;
- c- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per

gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;

-d- alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- d.1 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria, Area Dipartimentale Umbria Sud, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina;
- d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.4 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria, Area Dipartimentale Umbria Sud, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina;
- d.5 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.6 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.7 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.8 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.9 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.10 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.11 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;

- d.12 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
 - d.13 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
 - d.14 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
 - d.15 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
 - d.16 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
 - d.17 gli interventi relativi alle attività di manutenzione di cui al punto precedente, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- e- alle seguenti prescrizioni specifiche:
- e.1 il Gestore dovrà effettuare i monitoraggi per i punti di emissione E1, E2, E9 con periodicità annuale;
 - e.2 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2006
S.O.V.	Esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Esano		UNI CEN/TS 13649:2015
Ossidi di azoto	espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006
Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2006
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.3 il valore limite dell'emissione E9 si intende riferito al complesso delle sostanze organiche volatili contenute nell'effluente gassoso diverse dall'esano tecnico di cui in premessa;
 - e.4 registrazione in continuo del valore del potenziale redox e del pH relativi alla soluzione di lavaggio delle colonne di assorbimento installate sul punto di emissione E9;
 - e.5 i tracciati di registrazione dei parametri operativi rilevati come da punto precedente, dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo, per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi;
 - e.6 la succitata strumentazione per la regolazione ed il controllo del potenziale redox e del pH, dovrà essere soggetta a periodica e regolare manutenzione e taratura secondo la regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;
 - e.7 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, ivi compresi controlli e taratura del misuratore redox e del pHmetro di cui sopra;
 - e.8 ai sensi dell'articolo 294, comma 3, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti connessi ai punti di emissione dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- 3- A STABILIRE** che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
 - a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
 - a seguito dei risultati delle misure effettuate;
 - a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
 - a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;
- 4- A STABILIRE** che:
- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
 - B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto.

F.to L'Istruttore Tecnico
Dott.ssa Monia Velloni

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Allegato 1
Ragione Sociale UMBRIA OLII INTERNATIONAL S.p.A.
**Unità
Produttiva:**
Campello sul Clitunno (PG) via Giovanni Agnelli n. 10

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto di combustione	Ossidi di azoto	200	mg/Nm³	3.800	24	240	180	9,50	0,56	-	-	
		Monossido di carbonio	100	mg/Nm³									
E2	Impianto di combustione	Ossidi di azoto	200	mg/Nm³	3.800	24	240	180	9,50	0,56	-	-	
		Monossido di carbonio	100	mg/Nm³									
E3	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	12	240	-	11,00	0,22	-	-	
E4	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	12	240	-	2,50	0,10	-	-	
E5	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	12	240	-	2,50	0,10	-	-	
E6	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	12	240	-	5,50	0,25	-	-	
E7	Torre evaporativa	Emissione scars. significativa	---	-	80.000	24	240	30	4,00	-	-	-	
E8	Torre evaporativa	Emissione scars. significativa	---	-	80.000	24	240	30	4,00	-	-	-	
E9	Condensatore barometrico impianto di raffinazione fisica	S.O.V.	10	mg/Nm³	1.555	24	240	Ambiente	12,00	0,40	-	-	Colonna di assorbimento chimico
E10		Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	24	240	-	12,00	0,25	-	-	

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1, E2	Ossidi di azoto espressi come NO ₂ . O ₂ di riferimento = 3% vol.
E9	S.O.V. espresse come C.O.T. Vedi prescrizione punto e.3